

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1358)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa popolare a norma dell'articolo 71, comma secondo, della Costituzione

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 SETTEMBRE 1965

Concessione di una pensione ai vecchi combattenti

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A tutti coloro che abbiano prestato servizio nelle Forze armate dello Stato, in tempo di guerra, conseguendo il diritto alla qualifica di combattente secondo le leggi vigenti, è concessa, a titolo di riconoscenza nazionale, al compimento del 60° anno di età, una pensione a vita di lire sessantacinquemila annue comprensiva della tredicesima mensilità.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge sarà attualmente provveduto con specifico stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 3.

La pensione di cui all'articolo 1 avrà decorrenza dal 1° gennaio 1963.

Art. 4.

Il Ministero del tesoro emanerà le norme relative alla esecuzione della presente legge.